

*Contratti bancari, forma scritta ed effetti della
produzione in giudizio*

Tribunale di Reggio Emilia, 28 aprile 2015. Giudice Morlini.

Contratti bancari - forma scritta ad substantiam - firma del funzionario di certificazione della firma del correntista - possibilità di interpretarla, a certe condizioni, come estrinsecazione della volontà negoziale della banca - sussiste

Contratti bancari - manifestazione di volontà esternata nel corso del rapporto come modalità di perfezionamento del contratto - integrazione della forma scritta ad substantiam - sussiste

Nell'ambito dei contratti bancari necessitante forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al 'contratto' così stipulato, l'efficacia di tale contratto non risulti subordinata all'approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti.

Pur in assenza di apposizione della firma sul contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente quali le comunicazioni degli estratti conto, integrano modalità di perfezionamento del contratto stesso con rispetto della forma scritta ad substantiam.

(Massima a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)

omissis

Fatto

Con la presente controversia, gli opposenti propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto in forma provvisoriamente esecutiva da Unicredit nei loro confronti, quali debitore principale e fidejussori, per il pagamento di uno scoperto di conto corrente.

In particolare, gli opposenti deducono la nullità del contratto di conto corrente stipulato con la banca dieci anni prima, e conseguentemente delle fidejussioni ad esso accessorie, per supposta assenza del requisito della forma scritta *ad substantiam* previsto dall'art. 117 TUB.

Pertanto, in ragione di tale dedotta nullità formale, chiedono dichiararsi la non debenza di tutte le somme versate alla banca per pagamenti contrattualmente dovuti, sulla base del contratto ritenuto nullo, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.

Resiste Unicredit.

Sospesa la provvisoria esecuzione nei confronti di F.lli Do., Antonio Do. e Francesco Do. (non anche di Giuseppe Do. e Luigi Do.), la controversia è trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge *ex art. 190 c.p.c.*, senza svolgere istruttoria, stante la natura eminentemente documentale della causa.

Diritto

Risulta *per tabulas* che il contratto per cui è processo è stato unilateralmente predisposto dalla banca, firmato dal correntista, siglato in calce da un funzionario sotto la dicitura '*per autentica*'.

Ciò detto, parte attrice argomenta che la firma del funzionario non è idonea ad integrare la richiesta forma scritta *ad substantiam* per la stipula contrattuale, atteso che essa deve intendersi, sulla base del suo significato letterale, come mera autentica della firma del correntista e non già come manifestazione di volontà dell'Istituto, ciò che rende il contratto nullo con le conseguenze restitutorie sopra indicate.

Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la prospettazione attorea non possa essere accolta.

Infatti, non si ignora che parte della giurisprudenza di merito ha convalidato la - indubbiamente lucida e lineare - tesi propugnata dalla difesa attorea, e che a tali conclusioni sono giunte anche alcune pronunce di questo Tribunale.

Tuttavia, ad avviso di questo Giudice è preferibile un'altra ricostruzione, peraltro già proposta da altra giurisprudenza di merito, di questo e di molti altri Tribunali, nell'ambito del vivace dibattito che ha negli ultimi tempi caratterizzato la trattazione della materia qui oggetto di decisione.

In particolare, due sono le argomentazioni che portano, ciascuna autonomamente, a ritenere valido il contratto per cui è causa.

Da una prima angolazione, infatti, si osserva che la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della firma del cliente, per l'assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, *ex art. 2210 c.c.*, tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa; che nel corpo del testo si fa ripetutamente riferimento al 'contratto' così stipulato; che l'efficacia di tale contratto non risulta subordinata all'approvazione di altro organo della banca; e che il contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (così, tra le tante, cfr. App. Brescia sent. n. 600/2012 est. Orlandini, Trib. Mantova sent. n. 1089/2011 est. Bernardi, Trib. Mantova sent. n. 626/2011 est. De Simone, Trib. Mantova sent. n. 553/2011 est. Aliprandi).

Né può opinarsi che il funzionario bancario possa avere agito quale *falsus procurator*, atteso che, pur se così fosse, si tratterebbe di inefficacia relativa non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte pseudorappresentata, *id est* la banca (per la pacifica giurisprudenza, cfr. *ex pluribus* Cass. n. 24643/2014, Cass. n. 14618/2010, Cass. n. 2860/2008, Cass. n. 3872/2004).

Da una seconda angolazione ed in modo ancora più radicale, altra parte della più recente giurisprudenza, muovendo dalla *ratio* della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza

informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (principio per la prima volta enunciato dalla nota pronuncia di App. Torino n. 595/2012 est. Patti; conformi, *ex aliis*, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano 21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).

L'approvazione scritta da parte della banca, infatti, rende non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, *“dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto”* e che *“la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto”* né a sottrarsi *“alle regole in esso sancite”* (espressamente Trib. Milano sent. 14268/2013): infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall'altro (Cass. n. 23966/2004), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l'abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale (Cass. n. 22223/2006, Cass. n. 23966/2004 e Cass. n. 8983/2003).

Ciò è quanto accaduto nel caso che qui occupa, poiché, anche a volere in ipotesi ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, l'intento di quest'ultima di avvalersi del contratto stesso, così realizzando un equivalente della sottoscrizione, è pacificamente integrato dalla incontrovertibile esecuzione del rapporto e dalla comunicazione degli estratti conto per sei anni.

Discende, in conclusione, che anche a volere ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, deve comunque ritenersi integrato il requisito della forma scritta, ciò che consente di ritenere assorbita l'ulteriore argomentazione difensiva della convenuta in ordine al fatto che, diversamente opinando, si offrirebbe tutela al contraente che, maliziosamente abusando di una posizione di vantaggio conferita dalla legge e della buona fede contrattuale, censura come nullo un contratto bancario eseguito per anni senza contestazioni da entrambe le parti (sul punto, cfr. Trib. Torino sent. n. 2150672011 est. Zappasodi).

Le conclusioni di cui sopra in ordine alla validità del contratto stipulato tra banca e correntista, già raggiunte da una cospicua parte della più recente giurisprudenza di merito solo in parte sopra citata, sono ora convalidate anche da una pronuncia della Suprema Corte.

In un caso esattamente speculare a quello per cui è processo, la Cassazione ha infatti spiegato che *“anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso”* (Cass. Sez. I n. 4564/2012).

A tali conclusioni, in ragione della loro ragionevole persuasività e dell'autorevole avallo della sopra citata giurisprudenza di legittimità,

questo Giudice intende conformarsi, dando continuità a quanto già sostenuto con la precedente sentenza di Trib. Reggio Emilia n. 841/2013. Pertanto, rigettata l'eccezione di nullità del contratto, viene travolta l'intera domanda attorea, che trae linfa da tale dedotta nullità per ritenere non dovuti i pagamenti effettuati sulla base delle prescrizioni contrattuali ed infondata la domanda di pagamento azionata in sede monitoria.

Inammissibili in quanto del tutto tardive poiché sollevate ben oltre lo spirare delle preclusioni assertive, sono infatti le ulteriori doglianze di merito proposte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e di replica, relative alla pretesa usurarietà dei tassi applicati, all'anatocismo ed alla illegittimità di specifici addebiti.

L'oggettivo contrasto tra il principio di diritto qui enunciato ed alcune pregresse pronunce dell'intestato Tribunale, integrano i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. *ratione temporis* vigente, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 764/2014 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 11/3/2014, già dichiarato esecutivo nei confronti di Giuseppe Do. e Luigi Do., e qui dichiarato esecutivo anche nei confronti dei rimanenti ingiunti F.lli Do., Antonio Do. e Francesco Do.;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 28/4/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI